

NOTIZIARIO EDS

a cura dell'Ente dello Spettacolo

CENTRI CATTOLICI: CINEMATOGRAFICO, TEATRALE, RADIOFONICO E TELEVISIVO - ROMA - VIA DELLA CONCILIAZIONE 2/c - TEL. 561.775-564.132

Anno II°

- Settimanale -

Roma, 13 maggio 1961

Supplemento al n. 9

S O M M A R I O

DOCUMENTAZIONE:

Autocensura Volontaria della Economia Cinematografica
Germanica.

Sped. in Abb.to Postale Gruppo II

Si prega di citare la fonte

LA CENSURA DEL FILM NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Dall'avvento del film a oggi si sono avute in Germania cinque diverse specie di censura cinematografica:

- 1) la censura dell'epoca imperiale, affidata alla polizia,
- 2) la censura di Stato della Repubblica di Weimar,
- 3) la censura politica del periodo hitleriano
- 4) la censura militare dei Governi Alleati nelle zone d'occupazione inglese, francese e americana,
- 5) l'autocontrollo volontario dell'economia cinematografica germanica (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft - F.S.K. -) tuttora in vigore nella Repubblica Federale e nei settori occidentali della città di Berlino.

AUTOCONTROLLO VOLONTARIO DELL'ECONOMIA CINEMATOGRAFICA GERMANICA

L'autocontrollo Volontario dell'Economia Cinematografica germanica è stato istituito il 18 luglio 1949 per sostituire la censura militare dei Governi Alleati, (U.S.A.

Inghilterra e Francia) che svolsero tale attività dal 10 maggio 1945 al 30 settembre 1949. Rinunciando a questo compito i tre Governi Alleati vollero però assicurare simultaneamente al Popolo Tedesco, che usciva di fresco da una lunga tragica dittatura, la libertà illimitata d'esprimere e divulgare le sue opinioni, una libertà che, delle tante promesse dell'uomo, non è certamente la meno importante.

L'Autocontrollo Volontario germanico, così come esso è stato istituito, fu ed è tuttora esercitato, si può quindi considerare come un compromesso tra chi ha il dovere di garantire a tutti assoluta libertà d'espressione e chi, godendo di questa libertà, ha il dovere di non abusarne; e come vicendevole garanzia che il compromesso sarà lealmente rispettato. Compromesso che praticamente s'attuava con la partecipazione alla revisione dei film di censori nominati dall'economia Cinematografica, dal Governo Federale, dai Governi Regionali, dalle Confessioni Religiose e dalla Lega Federale per la Gioventù.

Questa l'essenza dell'autocontrollo volontario, (che nulla vieta di definire autocensura volontaria), possibile in tutti i Paesi governati da uomini che sinceramente si sentano al servizio del Popolo, non sopra di Esso.

Nei suoi primi dieci anni d'attività l'Autocontrollo Volontario Germanico ha esaminato più di diecimila film, le sue decisioni furono sempre e da tutti rispettate. Nello stesso periodo l'Autorità Giudiziaria Germanica stimò necessario intervenire una sola volta, e fu a proposito del film "La Fontana della Vergine".

Essa, però, dopo dotta obiettiva discussione del caso riconobbe la giustizia della decisione dell'Autocontrollo e archiviò la pratica.

(N.B. - Il film citato è stato ammesso per le rappresentazioni ai maggiori di anni 18).

NATURA DELL'AUTOCENSURA VOLONTARIA GERMANICA (F.S.K.)

L'Autocensura Volontaria dell'Economia Cinematografica Germanica (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft - d'ora innanzi "F.S.K.") non ha scopi repressivi. Essa non si propone, come avviene in altri paesi, di limitare, di costringere, umiliare l'attività degli scrittori, dei registi, dei produttori, perchè in queste persone la F.S.K. non ravvisa sudditi o reprobri, ma artisti e commercianti onesti.

La F.S.K. collabora con l'economia cinematografica, previene e consiglia, esorta e ammonisce. Naturalmente, quando è necessario, la F.S.K. esige il rispetto delle norme che tutti, volontariamente, hanno accettate e, volontariamente, si sono impegnati di osservare.

Volendo fare un paragone si potrebbe dire che la F.S.K. è il segnale di guardia che avverte del pericolo imminente cui, a volte, trascinati dall'ardore della immaginativa, i creatori dell'opera cinematografica si sono esposti.

Sono soggetti al controllo della F.S.K. :

- a) tutti i film di qualsiasi specie e lunghezza,
- b) tutto il materiale pubblicitario, (affissi, guide, fotografie, volantini, diapositive, etc.),
- c) i titoli dei film, senza eccezione.

Non sono soggetti al controllo della F.S.K.

- a) i "giornali d'attualità" essendo essi considerati come "giornali" diffusi e divulgati per mezzo del film.

Oggetto dell'autocensura

Scopo della F.S.K. è impedire che il film, - il quale prima di tutto è un mezzo di svago, deve adempiere compiti culturali ed educativi e ha influsso considerevole su una gran massa di Popolo, - abbia efficacia dannosa sotto il rispetto della morale, della religione, della politica.

P e r t a n t o :

1) NON deve essere prodotto noleggiato rappresentato in pubblico nessun film che tratti temi fatti avvenimenti che possano:

- a) offendere il sentimento morale e religioso, portare all'abbruttimento e alla depravazione;
- b) incoraggiare tendenze antidemocratiche (nazionalsocialistiche, bolsceviche) militaristiche, imperialistiche, nazionalistiche o incitanti al "razzismo";
- c) porre in pericolo o discreditarne i principi delle leggi costituzionali e statali del Popolo Tedesco nel suo insieme e nelle sue regioni;
- d) compromettere le relazioni della Germania con altri paesi, o discreditarne il suo prestigio all'estero;
- e) falsificare fatti storici rappresentandoli in una luce evidentemente tendenziosa o propagandistica; (non si tiene però conto della rappresentazione di avvenimenti storici in modo diverso della

realtà intesa nel senso della libertà della creazione artistica). Determinanti agli effetti dell'applicazione di questa norma sono le disposizioni dinanzi espresse sotto le lettere da a) a e), non il fatto in sé stesso o la rappresentazione come tale.

- 2) Film d'ogni specie, soprattutto film di propaganda o tendenziosi, realizzati per istigazione diretta o indiretta di un governo, di un partito politico, di una comunità religiosa o di altre istituzioni che abbiano influsso notevole sulla vita pubblica, devono essere contraddistinti come tali e indicare l'ente o l'istituzione che ha avuto parte sostanziale nella stesura del soggetto.
- 3) Nessun film può essere vietato per motivi personali o a cagione delle sue tendenze artistiche. Per questi stessi motivi non possono neppure essere prescritte modificazioni.

REVISIONE DEI FILM CUI POSSONO
ASSISTERE MINORI D'ETA'

La legge 9 giugno 1953 sulla diffusione di scritti pericolosi per la gioventù e la legge 27 luglio 1957 sulla protezione della gioventù, danno al Governo Federale e ai Governi Regionali la possibilità di esercitare una vera censura sui film. La natura delle disposizioni della prima legge citata è ovvia e non torna conto parlarne. Utile, al contrario, riportare qui l'articolo VI della Legge 27 luglio 1957, di cui è evidente la severità.

Legge 27 luglio 1957 - Articolo VI

- 1) Non è ammessa la presenza agli spettacoli cinematografici di ragazzi che non abbiano compiuto anni 6.
- 2) È ammessa la presenza agli spettacoli cinematografici di:
 - a) ragazzi che abbiano compiuto anni 6, ma non ancora anni 12, se il film rappresentato è stato approvato per i ragazzi che abbiano compiuto questa età e lo spettacolo finisca non più tardi delle ore 20;
 - b) ragazzi e giovani, che abbiano compiuto anni 12, ma non ancora anni 16, se il film rappresentato è stato approvato per ragazzi e giovani che abbiano compiuto questa età e lo spettacolo non finisca più tardi delle ore 22;
 - c) giovani, che abbiano compiuto anni 16, ma non ancora anni 18, se il film rappresentato è stato approvato per giovani che abbiano compiuto questa età e lo spettacolo non finisca più tardi delle ore 23.
- 3) Non devono essere ammessi alla rappresentazione per ragazzi e giovani i film che possano ostacolare il loro progredire nell'educazione corporale, morale e sociale.
- 4) Il diritto d'approvazione dei film per i ragazzi e per giovani è di competenza delle più alte autorità delle Regioni. Esse contraddistinguono i film approvati conformemente alle disposizioni del comma 2) di questo articolo, come appresso:

- a) approvato da 6 anni
 - b) approvato da 12 anni
 - c) approvato da 16 anni
- e, per tutti gli altri film:
- d) approvato da anni 18.
- 5) Le disposizioni di questo articolo, si applicano anche alla rappresentazione delle "presentazioni" e dei "complementi di programma".

N.B. - La legge 27 luglio 1957 considera ragazzi coloro che non hanno ancora compiuto anni 14, giovani coloro che ne hanno compiuto 14, ma non ancora 18.

ATTUAZIONE DELL'AUTOCENSURA
VOLONTARIA

Le norme della F.S.K. affidano la revisione dei film a tre Commissioni e cioè:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) Commissione di 1° grado | (Arbeitsausschuss) |
| 2) Commissione d'Appello | (Auptausschuss) |
| 3) Commissione Giuridica | (Rechtsausschuss) |

Composizione delle Commissioni:

Commissione di Primo grado:

- 4 membri nominati dall'Economia Cinematografica, e cioè dai produttori, noleggiatori, proprietari di cinematografo, industrie cinematografiche;
- 1 membro nominato dal Governo Federale;
- 1 membro nominato dai Governi Regionali;
- 1 membro nominato dalle Confessioni Religiose
- 1 membro nominato dalla Lega Federale per la Gioventù.

Commissione d'Appello:

- 1 membro presidente, nominato dall'Economia Cinematografica, d'intesa con le pubbliche amministrazioni;
- 7 membri nominati dall'Economia Cinematografica;
- 2 membri nominati dal Governo Federale;
- 2 membri nominati dai Governi Regionali;
- 2 membri nominati dalle Confessioni Religiose;
- 1 membro nominato dalla Lega Federale per la Gioventù.

Commissione Giuridica:

- 5 membri scelti tra quelli compresi in un albo all'uopo predisposti, membri nominati dalla Economia Cinematografica, dalle Pubbliche Amministrazioni, dalle Confessioni Religiose e dalla Lega Federale per la Gioventù.

Commissione di primo grado: Osservazioni:

- a) Tre dei membri nominati dall'Economia Cinematografica sono funzionari in servizio attivo, ossia retribuiti, il quarto presta la sua opera a titolo onorifico.
- b) Tre dei membri nominati dalle Pubbliche Amministrazioni prestano la loro opera a titolo onorifico.
- c) I membri che prestano la loro opera a titolo onorifico non devono svolgere nessuna attività nell'ambito dell'Economia Cinematografica nè in Ministeri.
- d) Il Presidente della Commissione di primo grado e il Presidente supplente sono nominati dall'Economia Cinematografica, d'intesa con le pubbliche amministrazioni.
- e) Il richiedente e il suo rappresentante devono essere ascoltati durante la revisione del film, se essi ne facciano domanda. (Richiedente è colui che ha sottoposto il film alla revisione).
- f) Contro le decisioni della Commissione di primo grado può essere presentato ricorso, in qualsiasi momento, sia dal richiedente, sia dai membri della stessa votazione. Il ricorso alla Commissione di Appello, deve essere scritto e motivato.

Commissione d'Appello: Osservazioni:

- a) Il Presidente della Commissione d'Appello e il vice presidente sono nominati dall'Economia Cinematografica d'intesa con le pubbliche amministrazioni.
- b) I membri della Commissione d'Appello nominati dal Governo Federale e dai Governi Regionali, non devono svolgere attività alcuna nei ministeri, quelli nominati dall'Economia Cinematografica non ne devono svolgere nell'ambito della stessa.
- c) La Commissione d'Appello decide sul merito e sui vizi di procedura esplicitamente denunciati. Nel caso di vizi di procedura essa può disporre il rinvio alla Commissione di primo grado.
- d) Il richiedente e il suo rappresentante e il presidente della Commissione di primo grado che ha giudicato il film oggetto dell'appello devono essere sentiti, a loro richiesta, dalla Commissione d'appello.
- e) Contro le decisioni della Commissione d'Appello è ammesso il ricorso alla Commissione Giuridica, sia da parte del richiedente, sia da parte dei membri della Commissione risultati in minoranza al momento della votazione.

Commissione Giuridica: Osservazioni:

- a) I membri della Commissione Giuridica devono possedere l'idoneità necessaria per esercitare l'ufficio di giudice ed essere o in servizio come giudici federali o regionali o come professori ordinari o straordinari di diritto.
- b) Dei cinque membri della Commissione Giuridica chiamata a giudicare, uno almeno deve essere stato nominato dall'Economia Cinematografica, uno almeno dalle Pubbliche Amministrazioni.
- c) Ogni Commissione Giuridica elegge il proprio Presidente.
- d) L'appello davanti la Commissione Giuridica può essere proposto sia dai membri della Commissione di grado inferiore risultati in minoranza al momento della votazione sia dal richiedente.
- e) I Presidenti delle Commissioni di grado inferiore che hanno esaminato il film oggetto d'appello e il richiedente devono essere sentiti, a loro richiesta, dalla Commissione Giuridica.
- f) La Commissione Giuridica decide sul merito e sui vizi di procedura esplicitamente denunciati. In questo caso essa può disporre il rinvio.

Decisioni riguardanti l'ammissione dei ragazzi e giovani:

- a) Le decisioni concernenti l'ammissione dei ragazzi e dei giovani alla rappresentazione d'un film sono prese dalle tre Commissioni dianzi citate, integrate però con persone esperte, e cioè versate nei problemi tutti dell'infanzia e della gioventù. Le Commissioni risultano quindi così composte:

Commissione di 1° grado: 8 membri più un esperto:

4 membri nominati dall'Economia Cinematografica
 1 membro nominato dal Governo Federale
 1 " " dai Governi Regionali
 1 " " dalle Confessioni Religiose
 1 " " dalla Lega Federale per la Gioventù
 1 esperto " dai Governi Regionali.

Commissione d'Appello: 15 membri: (di cui 6 esperti)

5 membri nominati dall'Economia Cinematografica
 1 " " dal Governo Federale
 2 " " dalle Confessioni Religiose
 1 " " dalla Lega Federale per la Gioventù
 2 esperti " dall'Economia Cinematografica
 1 " " dal Governo Federale
 2 " " dai Governi Regionali
 1 presidente " dall'Economia Cinematografica.

Commissione Giuridica: 5 membri più due esperti

5 membri nominati dall'Economia Cinematografica
dal Governo Federale
dai Governi Regionali

1 esperto nominato dall'Industria Cinematografica

1 esperto nominato dai Governi Regionali.

- b) I membri aggiunti delle Commissioni, e cioè le persone esperte, non esprimono nessun voto a proposito delle decisioni concernenti la concessione del nulla osta per i film che saranno rappresentati pubblicamente davanti a spettatori che abbiano compiuto anni 18.
- c) I membri aggiunti esprimono il proprio voto a proposito della concessione del nulla osta riguardante i film che si vogliono rappresentare davanti ai ragazzi e ai giovani.
- d) Nelle votazioni concernenti l'approvazione dei film alla cui rappresentazione potranno assistere anche i ragazzi e i giovani i membri delle Commissioni designati dalle pubbliche amministrazioni sono in maggioranza.
- e) L'esame delle Commissioni di Revisione pertanto ha lo scopo di stabilire se un film possa essere rappresentato anche davanti a ragazzi e a giovani e di classificarlo:
- 1) adatto alla gioventù
 - 2) giovevole alla gioventù, oppure
 - 3) dannoso alla gioventù.

A seconda di questa classificazione la Commissione di Revisione prescrive l'età minima che ragazzi e giovani dovranno aver compiuta affinché sia ammessa la loro presenza alla rappresentazione del film, oppure, caso 3, la vieta.

Decisioni delle Commissioni di revisione:

- a) le decisioni e le votazioni delle Commissioni sono segrete, i nomi dei censori che, risultati in minoranza al momento della votazione abbiano interposto appello, non devono essere resi di pubblica ragione.
- b) La consulenza di persone esperte è ammessa in tutti i gradi della revisione. Esse possono essere richieste con decisione dalla maggioranza dei membri d'una Commissione e ammesse a esprimere il loro parere favorevole con il consenso del Presidente.
- c) Per ogni film sottoposto alla revisione sarà presa una decisione, essa sarà comunicata al richiedente.
- d) Il dispositivo della Commissione di primo grado, della Commissione Giuridica sarà espresso con la formula:

"Film ammesso alla pubblica rappresentazione"

se il film è stato approvato,

con la formula:

"Film non ammesso alla pubblica rappresentazione"

nel caso contrario.

- e) Gli appelli di primo e secondo grado devono essere discussi e de liberati non più tardi di due settimane dalla presentazione del ri corso.
- f) Se una Commissione di Revisione si fa scrupolo di giudicare un film, così come esso è stato sottoposto al suo esame, idoneo alla rappre sentazione pubblica, deve essere data al richiedente la possibili tà di effettuare modificazioni al film, tali da liberare la Com missione della sua stessa esitanza.

Effetto vincolante delle decisioni dell'autocensura

- a) Per ogni film approvato sarà concesso un certificato d'approvazio ne, (visto censura) che riporterà, con bella evidenza, la decisio ne dell'autocensura.
- b) I soci delle associazioni professionali che fanno capo alla "SPIO" hanno contratto gli obblighi appresso specificati:
i produttori affideranno ai noleggiatori soltanto film per i qua li la F.S.K. abbia concesso il visto censura e soltanto nell'edi zione identica a quella da essa approvata,
i noleggiatori accetteranno soltanto film approvati dalla F.S.K. e soltanto nell'edizione identica a quella da essa approvata,
i noleggiatori daranno a nolo ai cinematografi soltanto film per i quali la F.S.K. abbia concesso il visto di censura. I proprietari di cinematografo non rappresenteranno che questi film, dei qua li, preventivamente, il noleggiatore avrà consegnato ad essi il vi sto di censura.
- c) Nel caso di infrazioni accertate dagli impegni dianzi specificati saranno presi i provvedimenti disciplinari appresso specificati:

(o m i s s i s)

N.B. - La S P I O è l'organizzazione centrale cui fanno capo i sindacati tut ti dell'Economia Cinematografica, ossia i produttori, noleggiatori, pro prietari di cinematografo, industrie tecniche.

Validità delle norme e dei principi della F.S.K.

I principi e le norme dell'autocensura volontaria germanica hanno va lore per tutte le parti interessate e cioè: Governo Federale, Governi Regiona li, Confessioni Religiose, Lega Federale per la Gioventù, Economia Cinemato grafica.

oooo=====oooo